



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.7.2008
COM(2008) 417 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Sintesi delle attività svolte dalla Commissione nel 2007 per l'attuazione del titolo II, capi da 3 a 10, del trattato Euratom

1. INTRODUZIONE

La presente comunicazione illustra le attività condotte dalla Direzione generale Energia e Trasporti (DG TREN), nell'ambito dei compiti assegnati alla Commissione dal trattato Euratom (in appresso il "trattato"). La DG TREN è responsabile dell'attuazione della maggior parte delle disposizioni del titolo II, capi da 3 a 10, del trattato Euratom, relative alla sicurezza nucleare, agli investimenti, alle imprese comuni, al controllo di sicurezza e alle relazioni estere. La presente comunicazione dà conto inoltre sinteticamente delle attività dell'Agenzia di approvvigionamento di Euratom (ESA)¹. Le attività relative alla ricerca e alla politica della ricerca, di competenza della DG RTD² e del CCR³ sono analizzate nelle rispettive relazioni⁴. La preparazione e l'attuazione del nuovo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare sono di competenza delle DG RELEX⁵ e AIDCO⁶. Lo strumento di assistenza preadesione (IPA) è gestito dalla DG ELARG⁷ mentre i prestiti Euratom sono gestiti dalla DG ECFIN⁸. Il lavoro di due laboratori locali (a La Hague e Sellafield) negli impianti di ritrattamento è supervisionato dal CCR e finanziato dalla DG TREN.

2. SVILUPPI DELLA POLITICA E DEGLI ASPETTI GIURIDICI

2.1. Politica nucleare

2.1.1. Cinquant'anni di trattato Euratom

Nel marzo 1957 i sei paesi fondatori hanno firmato il trattato Euratom con l'obiettivo di ridurre al minimo il grado di dipendenza energetica dell'Europa e di contribuire alla crescita economica, allo sviluppo tecnologico e di migliorare il tenore di vita. Per il cinquantenario della firma del trattato, la Commissione ha adottato una comunicazione⁹ che presenta una panoramica degli aspetti principali dell'attuazione del trattato negli ultimi cinquant'anni e ha realizzato una pubblicazione commemorativa¹⁰. La comunicazione ha concluso che il trattato rappresenta tuttora un quadro giuridico indispensabile per l'UE e i suoi cittadini.

¹ La relazione annuale è disponibile su richiesta o consultando il sito Internet http://ec.europa.eu/euratom/anreport_en.html

² DG RTD: Ricerca

³ CCR: Centro comune di ricerca

⁴ RST: http://ec.europa.eu/research/reports/2007/index_en.html

⁵ CCR: <http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2530&lang=en>

⁶ DG RELEX: Relazioni estere

⁷ DG AIDCO: Ufficio di cooperazione EuropeAid

⁸ DG ELARG: Allargamento

⁹ DG ECFIN: Affari economici e finanziari

¹⁰ I 50 anni del trattato Euratom - COM(2007) 124 definitivo del 20.3.2007

¹⁰ "Euratom, 50 years of nuclear energy serving Europe". Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni della Commissione.

2.1.2. *La politica energetica e il Programma indicativo per il settore nucleare*

In un contesto di interesse crescente per il settore dell'energia nucleare, a livello mondiale ed europeo, la Commissione nella comunicazione "Una politica energetica per l'Europa"¹¹ e nel relativo "Programma indicativo per il settore nucleare" (PINC)¹² ha messo in luce il contributo dell'energia nucleare alla riduzione delle emissioni di CO₂. Il Consiglio europeo di primavera ha preso atto del contributo dell'energia nucleare per far fronte alle crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico e riduzione delle emissioni di CO₂.

Il Programma indicativo per il settore nucleare, basato sull'articolo 40 del trattato, ha esaminato gli investimenti nel settore nucleare effettuati negli Stati membri successivamente all'adozione del programma precedente nel 1997, nonché le implicazioni delle politiche di progressivo abbandono del nucleare adottate da alcuni Stati. Il programma ha messo in luce il consenso dell'opinione pubblica in relazione all'energia nucleare per quanto riguarda la sicurezza degli impianti, la gestione dei rifiuti e la disattivazione. Il Comitato economico e sociale europeo e il Parlamento europeo hanno entrambi adottato pareri sul documento¹³.

"Una politica energetica per l'Europa" e il Programma indicativo suggeriscono di migliorare il quadro per l'energia nucleare in Europa, soprattutto creando un Gruppo di alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti e il Forum europeo sull'energia nucleare. Altre proposte riguardano inoltre la creazione di piattaforme tecnologiche, ma questo aspetto non rientra nel campo di applicazione della presente comunicazione. Tuttavia, la DG RTD ha recentemente lanciato la piattaforma tecnologica per l'energia nucleare sostenibile (SNET-TP)¹⁴, allo scopo, tra l'altro, di favorire e consolidare la cooperazione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Inoltre, e al fine di conseguire entro il 2020 gli obiettivi in materia di riduzione dei gas serra stabiliti in occasione del Consiglio europeo di primavera 2007 e contribuire alla creazione di un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050, nel novembre 2007 è stato adottato un Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (SET)¹⁵ che propone un quadro di politica generale per promuovere la ricerca e l'innovazione e l'inserimento sul mercato di tutte le tecnologie energetiche a bassa intensità di carbonio. Il piano riconosce che la fissione (e la fusione) nucleare rientrano assolutamente in questa categoria di tecnologie.

2.1.3. *Gruppo di alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti*

La Commissione ha istituito il Gruppo di alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti (HLG)¹⁶, composto da membri esperti delle autorità nazionali di regolamentazione e da funzionari esperienza nel campo della sicurezza nucleare. La

¹¹ COM(2007) 1 del 10.1.2007

¹² COM(2007) 565 del 4.10.2007

¹³ Rispettivamente TEN/283 - CESE 990/2007 del 12.7.2007 e relazione ITRE A6-0348/2007 del 26.9.2007

¹⁴ www.snetp.eu

¹⁵ COM(2007) 723 del 22.11.2007

¹⁶ Decisione 2007/530/Euratom del Commissione del 17.7.2007 (GU L 195/44 del 27.7.2007)

creazione del gruppo è stata approvata dal Consiglio europeo di primavera 2007 e ha ricevuto l'appoggio delle istituzioni europee. Obiettivo del gruppo è sviluppare metodologie comuni nel campo della sicurezza nucleare e nella gestione dei rifiuti e individuare rapidamente i problemi relativi alla sicurezza nucleare da trattare in via prioritaria oltre a raccomandare azioni da avviare a livello europeo. La presenza di rappresentanti di alto livello provenienti da Stati membri della UE nucleari e non nucleari dovrebbe garantire un'ampia intesa a livello europeo.

Il gruppo si è riunito per la prima volta nell'ottobre 2007 e ha proceduto alla creazione di tre sottogruppi che si occupano rispettivamente di 1) miglioramenti delle disposizioni relative alla sicurezza nucleare; 2) miglioramenti delle disposizioni relative alla disattivazione, alla gestione dei rifiuti radioattivi e al combustibile nucleare esaurito; 3) miglioramenti delle disposizioni relative alla trasparenza.

Al fine di garantire la trasparenza è stato creato un sito Internet¹⁷.

2.1.4. *Forum europeo sull'energia nucleare*

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di primavera, la Commissione ha creato un forum per facilitare il dialogo tra le diverse parti interessate (governi della UE, membri del Parlamento europeo, industria nucleare, consumatori industriali di energia e la società civile) sulle opportunità e i rischi dell'energia nucleare. Gli incontri del forum si terranno alternativamente a Bratislava e a Praga.

La riunione inaugurale del forum si è tenuta in novembre a Bratislava, alla presenza dei primi ministri dei paesi ospiti, di ministri e membri del Parlamento europeo nonché di altri operatori importanti del settore dell'energia nucleare¹⁸. In tale occasione sono stati creati tre gruppi di lavoro sulle opportunità, i rischi e la trasparenza.

2.2. **Le proposte legislative presentate dalla Commissione**

2.2.1. *Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito*

In seguito all'adozione, da parte del Consiglio, della direttiva relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito¹⁹, è stato istituito un comitato consultivo incaricato di coadiuvare la Commissione formulando pareri sulla bozza di modello di documento da utilizzare per tutte le spedizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, sui criteri che permettono agli Stati membri di valutare se siano soddisfatti i requisiti relativi alle esportazioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito oltre che sulle raccomandazioni per un sistema sicuro ed efficace di trasmissione dei documenti e delle informazioni.

¹⁷ http://circa.europa.eu/Public/irc/tren/nuclear_safety_and_waste/home

¹⁸ http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/bratislava_prague/index_en.htm

¹⁹ Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio del 20.11.2006; GU L 337/21 del 5.12.2006.

Il comitato ha espresso parere favorevole sulla bozza di modello che la Commissione dovrebbe approvare all'inizio del 2008²⁰.

2.2.2. *Disattivazione a Bohunice*

Il Consiglio ha adottato un regolamento relativo all'attuazione del programma di assistenza alla disattivazione per la Slovacchia²¹ per un importo di 423 milioni di EUR.

Il regolamento stabilisce una nuova base giuridica per il programma di assistenza alla disattivazione della UE per il periodo 2007–2013 e rende necessaria la costituzione di un comitato di gestione che fornisca assistenza alla Commissione. Il comitato per il programma di assistenza alla disattivazione nucleare si è riunito per la prima volta nel giugno 2007.

3. SVILUPPI GENERALI NEL SETTORE NUCLEARE NELLA UE

3.1. **Attuazione della legislazione - infrazioni**

Con una sola eccezione (la Repubblica ceca), tutti procedimenti relativi ai nuovi Stati membri che non hanno aderito all'accordo tripartito INFCIRC 193²², come previsto dall'atto di adesione alla UE, sono stati chiusi perché gli Stati membri interessati si sono conformati alla normativa.

I negoziati sono proseguiti con gli esercenti di Sellafield sulla rettifica delle lacune che hanno indotto la Commissione a inviare un richiamo²³ ai sensi dell'articolo 83 del trattato (mancato adempimento agli obblighi da parte dell'esercente di un'installazione nucleare). Inoltre, sono stati monitorati i progressi relativi a una direttiva della Commissione ai sensi dell'articolo 82²⁴ del trattato, relativa a un'altra installazione sullo stesso sito.

Il 18 luglio la Corte europea di giustizia²⁵ ha stabilito che il Regno Unito non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 53 della direttiva 96/29/Euratom, del 13 maggio 1996 (norme fondamentali di sicurezza). La Commissione ha invitato il Regno Unito a illustrare le misure legislative previste per porre rimedio a tale situazione.

²⁰ COM(2008) 793 definitivo 5.3.2008

²¹ Regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio, del 14.5.2007; GU L 131 del 23.5.2007.

²² Circolare informativa 193, Accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica, i suoi Stati membri non nucleari e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica in attuazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1977 integrato dal Protocollo aggiuntivo al presente accordo.

²³ Decisione 2006/626/CE della Commissione del 15.2.2007

²⁴ L'articolo 82 dà il diritto alla Commissione di emanare una direttiva per invitare gli Stati membri interessati a adottare le misure necessarie per porre fine ad un'infrazione. Il mancato rispetto della direttiva può indurre la Commissione ad adire la Corte di giustizia.

²⁵ Causa C-155/06

3.2. La notifica per la centrale nucleare di Belene

Il 27 febbraio un investitore bulgaro ha presentato una notifica relativa alla costruzione di una nuova centrale nucleare, come previsto dall'articolo 41 del trattato.

Dopo le dovute valutazioni e approfondite discussioni con l'investitore, la Commissione ha concluso il 7 dicembre che tutti gli aspetti dell'investimento in parola erano conformi agli obiettivi del trattato.

3.3. Disattivazione, gestione dei rifiuti e trasporti

3.3.1. Disattivazione

La Commissione ha continuato a seguire l'attuazione dei programmi Ignalina e Bohunice, in cooperazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e l'Agenzia nazionale in Lituania. Dal gennaio 2007, la DG TREN è responsabile dell'attuazione e del controllo dell'assistenza comunitaria al programma Kozloduy in Bulgaria. Nel 2007, sono stati destinati complessivamente 113 milioni di euro al programma Ignalina, 56,72 milioni di euro al programma Bohunice e 74,28 milioni di euro al programma Kozloduy. Come previsto nei protocolli dei trattati di adesione, la Commissione ha adottato le norme di attuazione relative all'assistenza continuata per il periodo 2007-2013²⁶.

La Commissione ha pubblicato la seconda relazione²⁷ sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione delle installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

La relazione mette a confronto i dati relativi agli operatori nucleari europei e alle pratiche di finanziamento degli Stati membri con quelli specificati nella raccomandazione della Commissione²⁸. Mentre la prima relazione²⁹ si limitava a prendere in esame i reattori nucleari, la seconda tratta tutti gli impianti nucleari, con particolare riferimento a quelli maggiormente a rischio in caso di finanziamenti inadeguati per la disattivazione. La relazione presenta esempi di buone pratiche in paesi nei quali la legislazione nazionale stabilisce il principio "chi inquina paga" e i fondi disponibili permettono di fornire le risorse adeguate ove necessario. Tuttavia, nonostante le legislazioni nazionali specifiche, esistono margini di progresso per quanto concerne l'adeguatezza, la gestione e l'utilizzo dei fondi, in particolare mediante procedure accurate di controllo e comunicazione, sia a livello nazionale che comunitario.

La Commissione affronterà tali aspetti successivamente alla pubblicazione della raccomandazione, con l'assistenza del gruppo consultivo degli Stati membri.

²⁶ C(2007)5538

²⁷ COM(2007) 794 definitivo del 12.12.2007. (Documento di lavoro dei servizi della Commissione – SEC (2007)1654 del 12.12.2007).

²⁸ GU L 330 del 28.11.2006, pag. 31.

²⁹ COM(2004) 719 definitivo del 26.10.2004: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Relazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di disattivazione delle centrali nucleari di potenza

3.3.2. *Gestione dei rifiuti radioattivi*

La gestione sostenibile a lungo termine dei rifiuti di alto livello e del combustibile esaurito non è ancora soddisfacente, La Commissione continua quindi a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare programmi di gestione dei rifiuti a lungo termine con obiettivi precisi per ogni categoria di rifiuti, e in particolare per quelli a alta attività e a vita lunga.

La necessità di compiere progressi nella gestione a lungo termine dei rifiuti è stata inoltre sottolineata durante la riunione del forum (vedi 2.1.4), i cui gruppi di lavoro sulla gestione e trasparenza analizzeranno la questione e formuleranno raccomandazioni.

3.3.3. *Trasporto di materiale radioattivo*

L'attuale sistema normativo europeo fornisce un'adeguata tutela della sicurezza e della salute pubbliche in caso di trasporto di materiale radioattivo (TRAM). Tuttavia, il Gruppo di lavoro permanente sul trasporto di materiale radioattivo³⁰ ha messo in luce alcune carenze e in particolare la possibilità di ritardi nelle spedizioni transfrontaliere o il rifiuto di spedizioni.

³⁰ COM(2006) 102 dell'8.3.2006.

Sono in corso lavori sulla valutazione dell'impatto per stabilire quale siano gli interventi normativi più adeguati per completare il mercato nucleare dei trasporti, garantire la disponibilità di radioisotopi medici salvavita e incrementare l'informazione e la trasparenza nelle attività transfrontaliere del trasporto di materiale radioattivo.

3.4. Controlli di sicurezza nucleari

3.4.1. Ispezioni di sicurezza

La Commissione ha sottoposto al Consiglio, nel documento di lavoro intitolato "Implementing Euratom Treaty Safeguards"³¹, il proprio approccio modificato per l'attuazione del controllo di sicurezza all'interno dell'UE. Il quadro previsto è stato elaborato in base alle linee guida specifiche per le installazioni preparate e presentate in occasione di apposite riunioni con gli operatori interessati. Un progetto di raccomandazione sulle materie nucleari e sui sistemi di contabilizzazione degli esercenti è stato presentato in occasione di queste riunioni e, una volta adottato, fornirà i criteri per le future attività di audit.

La Commissione ha accertato che nei territori degli Stati membri le materie nucleari non erano destinate a usi diversi da quelli dichiarati dagli utilizzatori e che gli obblighi internazionali di controllo assunti da Euratom erano rispettati.

3.4.2. Protocolli aggiuntivi

La Commissione ha preparato e inviato all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)³² relazioni contenenti informazioni relative alle materie nucleari per gli Stati membri dell' UE-15, dell'Estonia, della Slovacchia e della Polonia.

Gli ispettori della Commissione hanno preso parte alle attività di verifica svolte dall'AIEA (accessi complementari).

3.4.3. Contabilità delle materie nucleari e accordi

Sono state inviate all'AIEA relazioni periodiche sui dati contabili in base alle relazioni contabili ricevute, comprese le relazioni per i nuovi Stati membri che hanno aderito all'accordo sul controllo di sicurezza dell'Euratom.

Sono stati definiti gli ultimi dettagli della procedura per l'adesione della Polonia, di Malta, dell'Ungheria e della Lituania all'accordo sul controllo di sicurezza e al relativo protocollo aggiuntivo³³. È in fase di perfezionamento anche la procedura relativa a Cipro.

³¹ SEC (2007) 293 (EU riservato)

³² Agenzia internazionale per l'energia atomica.

³³ Date di adesione: Polonia 1.3.2007, Malta e Ungheria 1.7.2007, Lituania 1.1.2008

3.5. Radioprotezione

3.5.1. Attività che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 31, 35 e 37 del trattato

È stata avviata un'attività preparatoria in vista della revisione e rifusione delle norme di base del trattato Euratom, in stretta collaborazione con il gruppo di esperti scientifici³⁴. La revisione si basa sul progetto di raccomandazione³⁵ della Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP). L'AIEA, l'ICRP e l'Agenzia per l'energia nucleare hanno partecipato ai due incontri del gruppo di esperti in qualità di osservatori. I gruppi di lavoro incaricati dell'esame di fonti naturali, medicina, esenzione e rilascio incondizionato e di un approccio graduale al controllo regolamentare hanno in gran parte completato il lavoro sulle questioni chiave da affrontare per la revisione delle norme di base.

I servizi della Commissione hanno condotto sette missioni di verifica ai sensi dell'articolo 35 del trattato³⁶ in Bulgaria, Germania, Irlanda, Finlandia, Lussemburgo, Romania e Spagna. Lo scopo di tali missioni era valutare in modo indipendente l'adeguatezza delle strutture di monitoraggio, della loro composizione e del loro utilizzo relativamente a:

- scarichi nell'ambiente di residui radioattivi liquidi o gassosi da siti nucleari;
- livelli di radioattività ambientale (a livello dei siti e nazionale).

Tutte le missioni di verifica sono iniziate con un controllo preliminare delle attività di monitoraggio e di ispezione effettuate dalle autorità nazionali competenti e del quadro giuridico in vigore.

La Commissione ha presentato una rassegna di tutte le missioni di verifica ai sensi dell'articolo 35 del trattato effettuate a partire dal 1990³⁷ e ha formulato una valutazione del valore aggiunto di queste verifiche per i cittadini europei, le autorità nazionali competenti interessate e la Commissione stessa.

A norma dell'articolo 37³⁸, sono stati adottati dodici pareri della Commissione relativi ai piani per lo smaltimento di rifiuti radioattivi comunicati dagli Stati membri.

³⁴ Articolo 31 del trattato

³⁵ ICRP, Pubblicazione 103, dicembre 2007

³⁶ L'articolo 35 del trattato Euratom dispone che ogni Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali.

³⁷ COM(2007) 847 definitivo del 20.12.2007

³⁸ L'articolo 37 fa obbligo alla Commissione di esprimere il suo parere (previa consultazione del gruppo di esperti) su tutti i dati trasmessi dagli Stati membri concernenti i progetti relativi allo smaltimento di rifiuti radioattivi quando l'attuazione di tale progetto possa provocare una contaminazione radioattiva di un altro Stato membro.

3.5.2. *Capacità di gestire le emergenze*

Non si sono verificate situazioni di effettiva emergenza radiologica che necessitassero dell'attivazione del sistema di scambio di informazioni per le emergenze radiologiche della Comunità (ECURIE)³⁹. L'esercizio annuale di simulazione si è svolto in Irlanda e ha coinvolto tutti gli Stati membri nonché molti servizi di emergenza della Commissione.

La Croazia ha aderito a ECURIE nel settembre 2007. Sono stati stabiliti contatti anche con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) al fine di prepararne l'adesione. La copertura geografica della Piattaforma dell'Unione europea per lo scambio di dati radiologici (EURDEP)⁴⁰ è stata estesa alla Turchia e alla Croazia.

3.5.3. *Prodotti alimentari*

La Commissione ha presentato proposte di codificazione⁴¹ della normativa post-Cernobil relativa all'importazione di prodotti agricoli originari e della normativa che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di un altro incidente nucleare.

I risultati dello studio finalizzato all'aggiornamento della base di informazioni della Commissione sulla potenziale contaminazione radioattiva di prodotti alimentari specifici provenienti da paesi terzi sono stati presentati al Comitato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio. Dallo studio è emerso che, per una serie di prodotti agricoli, i controlli sulla contaminazione radioattiva da cesio alle frontiere dell'UE saranno necessari per almeno 20 anni.

3.5.4. *La petizione per l'impresa Thule*

A seguito di una risoluzione non legislativa⁴² del Parlamento europeo, la Commissione sta esaminando la possibilità di proporre requisiti in materia di radioprotezione in situazioni provocate da qualsiasi fonte di emissioni o contaminazione.

La compatibilità di tali disposizioni con la giurisprudenza consolidata necessita di un'ulteriore verifica, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia che esclude l'uso militare dell'energia nucleare dal campo di applicazione del trattato Euratom⁴³.

3.6. **Fornitura di combustibile nucleare e di materie nucleari**

Il Consiglio è giunto a un accordo sul testo del nuovo statuto dell'ESA dopo aver consultato il Parlamento europeo. L'ESA ha dovuto rivedere le proprie procedure per la gestione dei contratti relativi all'arricchimento dell'uranio alla luce della sentenza

³⁹ Early information exchange system for radiological emergencies

⁴⁰ European Radiological Data Exchange Platform

⁴¹ COM (2007) 291 definitivo del 4.6.2007 e COM (2007) 302 definitivo del 5.6.2007

⁴² Risoluzione 2006/2012(INI) del 10.5.2007

⁴³ Sentenza della Corte di giustizia del 12.4.2005, Commissione/Regno Unito, causa C-61/03, ECR 2005 p. I-2477, confermata dalla Corte di giustizia il 9.3.2006, Commissione/Regno Unito, causa C-65/04, ECR 2006 p. I-2239.

pronunciata dalla Corte europea di giustizia nelle cause riunite C-123/04 e C-124/04. L'ESA ha inoltre cominciato a preparare un progetto di regolamento interno che fissa le modalità relative al raffronto dell'offerta e della domanda di minerali, materie grezze e materie fissili speciali.

La diversificazione delle fonti riveste ancora un'importanza fondamentale. Il Canada, l'Australia e la Russia continuano ad essere i principali fornitori di uranio all'UE. Tuttavia, la Russia occupa nuovamente una posizione dominante nella fornitura di materie nucleari per i reattori VVER.

3.7. Non proliferazione e approcci multilaterali al ciclo del combustibile

Il numero di Stati che ha dichiarato il proprio interesse a sviluppare usi pacifici dell'energia nucleare è notevolmente aumentato e la comunità internazionale ha avanzato diverse proposte per trattare le parti del ciclo del combustibile nucleare sensibili in termini di proliferazione (impianti di arricchimento e ritrattamento dell'uranio) garantendo in cambio le forniture di combustibile agli Stati che rinunciano volontariamente al diritto avere attività proprie del ciclo del combustibile. L'AIEA e molti Stati membri hanno continuato a lavorare a queste proposte mentre la Commissione segue con attenzione gli sviluppi. La Commissione ha ribadito che nei casi in cui gli Stati o le imprese dell'UE facciano parte di un meccanismo internazionale di fornitura di combustibile, occorre tenere in considerazione i loro diritti e obblighi ai sensi del trattato. Tali iniziative non dovrebbero creare distorsioni nella concorrenza e nel funzionamento normale del mercato del combustibile nucleare.

4. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

4.1. Allargamento

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo⁴⁴, la Commissione ha continuato a sottolineare l'importanza di mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel contesto dell'allargamento dell'UE.

La Commissione ha insistito sulla necessità che i paesi candidati effettivi e potenziali conformino le rispettive normative, e applichino l'*acquis* Euratom, incluse le convenzioni internazionali sulla sicurezza internazionale alle quali la Comunità ha aderito.

È stata prestata particolare attenzione a che la Croazia rispetti l'obbligo di creare un fondo per la disattivazione e la gestione dei rifiuti della centrale nucleare condivisa con la Slovenia.

La Commissione ha inoltre monitorato i progressi dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dei potenziali paesi candidati⁴⁵ nell'attuazione dell'*acquis* comunitario. Le rispettive relazioni periodiche⁴⁶ evidenziano la necessità di apportare miglioramenti nel settore della sicurezza nucleare e della radioprotezione.

4.2. Il nuovo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

Il sostegno alla promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare nel periodo 2007-2013 sarà garantito dal nuovo **strumento per la cooperazione in**

⁴⁴ Conclusioni del Consiglio europeo di dicembre 1998, Vienna, punto 67

⁴⁵ Conclusioni del Consiglio europeo di dicembre 1999, Helsinki, punto 7

⁴⁶ Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Kosovo (secondo la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite)

⁴⁶ COM(2007) 663 definitivo del 7.11.2007.

materia di sicurezza nucleare (INSC)⁴⁷ che finanzia misure in *paesi terzi* (non più limitate ai paesi della CSI, come nel caso del programma Tacis conclusosi nel 2006).

Le modalità di estensione dell'assistenza concessa ai paesi della CSI ad altre aree geografiche dipenderanno, come previsto dallo strumento, da orientamenti e priorità politiche da stabilire conformemente alle modalità descritte dal programma.

I nuovi programmi comporteranno una graduale eliminazione dell'"assistenza tecnica" (compresa la fornitura di hardware) e un passaggio a una programmazione e attuazione più collaborative. I paesi beneficiari saranno tenuti ad assumere un ruolo più proattivo nella definizione, gestione e realizzazione delle attività. I progetti saranno finalizzati al conseguimento di obiettivi precisi e alla ricerca di cofinanziamenti, privilegiando al contempo il coordinamento con altri strumenti comunitari (come il programma quadro di ricerca e formazione Euratom).

Gli interventi saranno coordinati con altri strumenti, quali lo strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento di preadesione.

4.3. Accordi con paesi terzi

La Commissione ha avviato colloqui tecnici con il Canada su una possibile semplificazione o rifusione dell'accordo di cooperazione bilaterale sugli usi pacifici dell'energia nucleare⁴⁸ firmato nel 1959 e più volte modificato.

Sono in atto colloqui tecnici tra Euratom e la Federazione Russa su un possibile accordo nel campo del commercio di materie nucleari.

4.4. Convenzioni internazionali

4.4.1. Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari

In seguito all'approvazione del Consiglio⁴⁹ e alla decisione della Commissione sull'adesione⁵⁰ della Comunità europea dell'energia atomica alla Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, sono stati avviati i passi necessari in vista dell'adesione.

4.4.2. Convenzione sulla sicurezza nucleare

La relazione della Comunità europea dell'energia atomica per la quarta riunione di esame delle parti contraenti alla Convenzione sulla sicurezza nucleare (CNS), da tenersi nell'aprile 2008, è stata adottata dalla Commissione⁵¹ e presentata al Segretariato dell'AIEA per la valutazione inter pares di altre parti contraenti nella quarta riunione di esame.

⁴⁷ Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio del 19.2.2007

⁴⁸ GU n. 59 del 24.11.59, pagg. 1165-1180

⁴⁹ Decisione 2007/513/Euratom del Consiglio del 10.7.2007 (GU L n. 190 del 21.7.2007, pag. 12)

⁵⁰ Decisione C(2007) 6385 del 19.12.2007

⁵¹ COM(2007) 4492 definitivo dell'1.10.2007

4.4.3. *Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare*

Sono in corso lavori sulla valutazione dell'impatto dell'eventuale adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla Convenzione di Parigi. Dopo la stesura della capitolato d'onori, è stato scelto un contraente per effettuare lo studio. La relazione è prevista per il 2008.

4.5. Cooperazione con l'AIEA

Sono stati avviati lavori preparatori per una dichiarazione politica per favorire una cooperazione rafforzata tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'AIEA. A tal fine il 7 maggio 2008 è stata firmata una dichiarazione congiunta della Commissione europea e dell'AIEA che rafforza la cooperazione nel settore dell'energia nucleare come garanzia di pace e di sviluppo.

La Commissione ha gestito il "Sistema comunitario di contabilità e di controllo" in conformità con gli accordi di verifica di sicurezza conclusi con l'AIEA, ai sensi dei quali l'AIEA conduce le proprie ispezioni contemporaneamente alle attività ispettive svolte dalla Commissione. L'AIEA ha raggiunto i propri obiettivi di verifica per l'UE.

Le discussioni di alto livello con l'AIEA nel quadro degli accordi sulla verifica di sicurezza hanno portato a significativi progressi nello sviluppo di un regime comune di verifica a livello operativo.

Un documento di lavoro dei servizi della Commissione⁵² sull'adesione della Comunità europea dell'energia atomica ai "principi fondamentali di sicurezza"⁵³ è stato trasmesso per informazione al Consiglio.

⁵² SEC(2007) 1443 del 23.10.2007.

⁵³ Principi fondamentali di sicurezza n. SF-1, AIEA, Vienna 2006